



Modifiche al Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 6, comma 7;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori", così come modificato dal decreto rettorale n. 795 del 05 settembre 2018;
- RAVVISATA** la necessità di modificare il Regolamento in esame ;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2022, con la quale è stata approvata le modifiche proposte al "Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2022, con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica del *Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori*";
- PRESO ATTO** quindi della necessità di modificare il Regolamento di cui sopra

DECRETA

ARTICOLO 1 - E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori", così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del decreto.

ARTICOLO 2 – Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web di Ateneo.



ARTICOLO 3 - Le verifiche previste nel Regolamento saranno effettuate a partire dalle attività svolte dall'anno accademico 2022/2023.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)



Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei/delle professori/professoressse e dei/delle ricercatori/ricercatrici

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei/delle professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici, di ruolo e a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il presente Regolamento prevede altresì la riduzione del carico didattico dei/delle professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici in relazione all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca.

Articolo 2

Attività dei/delle professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici di ruolo a tempo pieno

1. I professori e le professoressse di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo pieno riservano annualmente fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA.

Articolo 3

Attività dei/delle professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici di ruolo a tempo definito

1. I professori e le professoressse di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo definito riservano annualmente fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,



nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA.

Articolo 4

Attività dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato

1. I ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato sono tenuti a riservare per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA, fino ad un massimo di 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Articolo 5

Carichi didattici dei/delle professori/professoresse e dei/delle ricercatori/ricercatrici

1. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 120 ore di insegnamento. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 80 ore di insegnamento.

2. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento a titolo gratuito (fino a 60 ore) o a titolo oneroso. In caso di incarico a titolo gratuito, le ore di insegnamento devono intendersi ricomprese nel massimale di 350 ore per il tempo pieno o di 200 ore per il tempo definito. Nel caso in cui l'insegnamento venga svolto a titolo oneroso, le ore saranno considerate aggiuntive rispetto al suddetto massimale.

3. Ai/Alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento per un massimo di 60 ore.

4. Ai/Alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ex art. 24 della legge n. 240/2010, di tipologia b) e tenure-track, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, è possibile attribuire un carico didattico fino a 90 ore.

5. Possono essere affidati incarichi didattici superiori ai massimali sopra indicati, previa autorizzazione del Rettore, purché le ore eccedenti non superino il 30% del massimale istituzionale.

6. Nell'affidamento di eventuali ore eccedenti il 30% del carico didattico istituzionale per motivate e documentate esigenze didattiche, non potrà in ogni caso essere superato il 30% del carico didattico complessivo del corpo docente a livello di Dipartimento.



**Articolo 6
Riduzione delle attività didattiche**

1. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente può deliberare riduzioni, fino ad un massimo di 20 ore, dell'attività di insegnamento in relazione agli incarichi istituzionali affidati ai/alle professori/professoressa quali: Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Consiglio di Corso di studio/classe/Interclasse, Coordinatore Nucleo di Valutazione di Ateneo, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, componente di commissione ASN, collaborazione alla stesura dei documenti AVA/SUA, impegno didattico aggiuntivo nelle Scuole di specializzazione e nei Corsi di Dottorato. Il Rettore con proprio provvedimento, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la riduzione del carico didattico ai Prorettori delegati e ai docenti coordinatori di progetti di ricerca di carattere internazionale o nazionale di particolare rilevanza. Il carico didattico obbligatorio dei/delle docenti e dei/delle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato che svolgono attività di docenza in presenza presso le sedi dell'Università diffusa è diminuito di un numero di ore pari a 30.
2. Ai/alle professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza, sulla base di motivate esigenze segnalate dall'interessato, riduzioni parziali dell'attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dalla data di assunzione.
3. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato il cui costo del contratto è coperto integralmente con finanziamenti esterni, possono essere deliberate dai Dipartimenti di afferenza riduzioni delle ore da dedicare alle attività didattiche integrative e/o di servizio agli studenti, nel caso in cui il soggetto finanziatore non ritenga ammissibili a rendicontazione le ore relative a tali attività.
4. Ai/alle professori/professoressa e ai/alle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato, cui vengano riconosciute le riduzioni di cui al presente articolo, non potranno essere conferiti eventuali incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 nei corsi di laurea e laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

**Articolo 7
Autocertificazione delle attività e modalità di verifica**

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare le attività didattiche e quelle integrative mediante la compilazione del Registro docente e del Diario docente, presenti sulla procedura In Time. Relativamente agli incarichi di didattica, entro 30 giorni dalla conclusione del corso, il professore o ricercatore provvede al completamento e alla verifica, nonché a renderlo immodificabile mediante



l'operazione di "Invio", del *Registro Docente* presente sulla procedura In Time. Sul *Registro* dovranno essere annotati il giorno e l'ora in cui sono state tenute le lezioni, i laboratori, e le esercitazioni, i seminari o la didattica interattiva e una sommaria indicazione degli argomenti trattati.

2. Relativamente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il/la professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice provvede, entro 30 giorni dalla conclusione dell'Anno Accademico, al completamento e alla verifica, nonché a renderlo immodificabile mediante l'operazione di "Invio", del *Diario Docente* presente sulla procedura In Time. Sul *Diario* dovranno essere annotate le ore dedicate nell'Anno Accademico alle seguenti attività: didattica post lauream, didattica integrativa, preparazione esami e lezioni, esami, ricevimento studenti, assistenza laureandi, orientamento/tutorato/tirocini, compiti/riunioni istituzionali, altre attività.

Le ore potranno essere inserite giornalmente o annualmente.

3. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sono quelli definiti dall'ANVUR. Resta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo di valutare positivamente o negativamente le attività svolte dai singoli professori/professoresses o ricercatori/ricercatrici.

4. Il Rettore, per mezzo degli uffici della Direzione Personale, Organizzazione, Performance, verifica l'effettivo svolgimento delle attività autocertificate dai professori e dai ricercatori nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Articolo 8 Sanzioni

1. In caso di esito negativo delle verifiche, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori non potranno far parte delle commissioni di abilitazione nazionale e di quelle per la selezione e progressione di carriera del personale accademico (*procedure di chiamata dei professori, selezioni dei ricercatori td, selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca*), nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca, come previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.

Articolo 9 Norme transitorie e finali

1. Le verifiche previste nel presente Regolamento saranno effettuate a partire dalle attività svolte dall'anno accademico 2022/2023.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.